

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 30 del mese di Luglio (30/07/2021), con la presente convenzione,

Tra

Il Comune di **OCCHIOBELLO** con sede legale in 45030 Occhiobello (RO), Piazza Giacomo Matteotti 15, codice fiscale 00131010290 e partita IVA. 0097740293, in persona della Geom. Camilla Michelotto, in qualità di Responsabile dell'Area 5 Urbanistica ed Edilizia privata, munito dei necessari poteri ai fini del presente atto in forza del Decreto di Nomina Sindacale Prot. N. 29303 del 31/12/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 117 del 28/07/2021 che si allega al presente atto, in seguito indicato come "**Concedente**".

e

ILIAD ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli 1A, 20124 C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13970161009, MI - 2126511 in persona del **Sig. Ludovico Parisi**, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza di Procura Speciale rilasciata dal notaio Laura Cavallotti in data 08/05/2019, Rep. n. 33.887/11.168, registrata a Milano 6 in data 21/05/2019 al N. 20040 serie 1T, e modificata con Atto del Notaio Paolo Cerasi, rep n. 9367/4571, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 22/09/2020 n. 17392 serie 1T, in seguito indicata come "**Iliad**" o "**Concessionaria**".

Di seguito congiuntamente denominate "**le Parti**".

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSE

- a. La Concessionaria è una società che svolge l'attività di realizzazione e fornitura di una rete di trasmissione radiomobile ad uso pubblico.
- b. A tal fine, la Concessionaria ha contattato il Comune per definire i termini e le condizioni per l'installazione, gestione e utilizzo di apparati e impianti tecnici e trasmissivi all'interno terreno della Concedente.
- c. Il presente contratto di concessione e i relativi allegati, unitamente alle Premesse che ne costituiscono parte integrante, costituiscono il contratto di concessione (di seguito "**Contratto di Concessione**").
- d. La presente Concessione definisce i termini e le condizioni in base alle quali la Concedente concede alla Concessionaria la porzione di terreno all'interno del parcheggio (di seguito "**Immobile**"), come descritto al successivo Articolo 1, al fine di permettere a Iliad di installare, gestire e utilizzare gli Impianti Tecnici, anche adattandoli per apportare modifiche alla propria rete mobile, in particolare al fine di gestire nuove frequenze, essendo questa una previsione essenziale per Iliad ai fini della stipula del presente contratto.
- e. In tale contesto, la Concedente concede alla Concessionaria l'accesso agli spazi concessi, per consentirle di svolgere i collaudi e i test di trasmissione, nonché eventuali prove e sondaggi archeologici o strutturali richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessari ad installare gli Impianti Tecnici.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La Concedente, nella sua qualità di proprietaria, concede alla Concessionaria, che accetta, per sé e aventi causa, porzione terreno dell'area verde nel parcheggio del Cimitero nuovo di Santa Maria Maddalena (RO), distinto nel Catasto Terreni, dello stesso Comune di OCCHIOBELLO, al Foglio 27

particella 326 qualità classe seminativo 2, reddito dominicale € 26,19 – reddito agrario € 17,39, e particella 208 qualità classe frutteto U, reddito dominicale € 4,21 – reddito agrario € 2,32, il tutto, per complessivi mq 50, circa come risulta dall'allegata planimetria (**Allegato A e B**), affinché la Concessionaria possa svolgere la propria attività di gestione di reti e fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche e, in particolare, installare, gestire e utilizzare gli Impianti Tecnici all'interno dell'immobile della Concedente.

ART. 2 - DURATA E RECESSO

1. La Concessione è avr  la durata di anni 9 (nove) interi e consecutivi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, la Concessione potr  essere rinnovata su richiesta della Concessionaria, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. La Concessionaria avr  in ogni caso il diritto di recedere dalla Concessione con un preavviso minimo di sei (6) mesi, da notificarsi alla Concedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

1. La concessionaria dovr  provvedere a propria cura e spese ad ottenere le autorizzazioni amministrative e regolamentari necessarie per gestire la propria rete o per installare e gestire i propri Impianti Tecnici.
2. Qualora le Pubbliche Autorit  competenti, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto di Concessione, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione degli Impianti Tecnici ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la Concessionaria avr  facolt  di considerare come risolta la Concessione a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva.
3. La Concedente autorizza espressamente Iliad a presentare e depositare ogni documento e/o istanza al fine di ottenere qualunque autorizzazione necessaria per l'installazione e la gestione e la modifica degli Impianti Tecnici.

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE - DECORRENZA PAGAMENTI - INDICIZZAZIONE

1. Il canone annuo ("**Canone**")   pari all'importo totale specificato qui di seguito:

Importo in cifre	€ 12.000,00
Importo in lettere	dodicimila euro
Debito IVA	IVA al tasso in vigore

2. Il Canone   comprensivo delle spese generali ed oneri accessori e al lordo di eventuali ritenute di legge ed   da intendersi dovuto a titolo di corrispettivo per l'occupazione o l'utilizzo di tutti gli spazi necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e innovazione degli Impianti Tecnici, il passaggio di cavidotti interrati e l'utilizzo del percorso di accesso anche carrabile a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere gli Impianti Tecnici, e dagli Impianti Tecnici stessi al sistema di antenne.
3. Il Canone sar  corrisposto convenzionalmente in rate semestrali anticipate. Il canone sar  corrisposto mediante bonifico bancario sull'IBAN IT 34 I030 6912 1171 0000 0046 445 – Banca Intesa Sanpaolo, intestato al Comune di Occhiobello, Piazza Matteotti 15, 45030 Occhiobello, BIC BCITITMM. La Concedente accetta espressamente che ciascun pagamento effettuato sul suddetto conto liberer , ai sensi dell'Art. 1292 c.c. Iliad nei confronti di tutti i creditori. Qualsiasi successiva variazione dell'IBAN di accredito dei canoni dovr  essere comunicato a Iliad per iscritto e sottoscritto dalla Concedente.

4. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del Canone avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori, che sarà comunicata per iscritto dalla Concessionaria alla Concedente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
5. La Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.
6. Le Parti espressamente convengono che la Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto di Concessione.
7. Il Canone sarà indicizzato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il 1° gennaio di ogni anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della Concessione, la variazione del Canone iniziale sarà pari alla variazione rilevata tra l'ultimo indice pubblicato a quella data e l'ultimo indice pubblicato alla data di efficacia del Contratto di Concessione. Il 1° gennaio degli anni successivi, la variazione del Canone sarà pari alla variazione rilevata tra l'ultimo indice pubblicato a quella data e l'indice per lo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel caso in cui l'indice scelto non fosse più pubblicato o non potesse essere applicato per qualsivoglia ragione, l'aggiornamento sarà effettuato in base all'indice sostitutivo pubblicato a quella data. Nel caso in cui non fosse pubblicato alcun indice sostitutivo, le Parti convengono di sostituirlo con un indice scelto di mutuo accordo. In ogni caso l'adeguamento previsto dall'indice Istat o da altro indice sostitutivo dovrà essere calcolato nella misura percentuale massima consentita dall'art 24 della L.392/78 o inferiore qualora dovesse comportare un aumento superiore al 2% del canone annuo.
8. La Concedente dovrà inviare le proprie fatture mediante trasmissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) al Codice Destinatario Iliad X46AXNR entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il periodo contrattuale di riferimento. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di ricezione delle fatture.
9. In caso di mancata emissione della fattura e contemporanea trasmissione allo SDI da parte della Concedente entro quattro mesi dalla scadenza prevista al precedente comma, la stessa autorizza espressamente Iliad a porre in essere gli adempimenti fiscali previsti dall'art. 6, comma 8, lettera a) del Decreto legislativo 471/1997 entro i successivi 30 giorni, mediante emissione e trasmissione di un'autofattura (recante le indicazioni di cui all'art. 21, DPR 633/1972) allo SDI con copia da inviare alla Concedente, unitamente al versamento dell'imposta dovuta. In caso di ricevimento da parte di Iliad di fattura irregolare emessa dalla Concedente, la stessa autorizza espressamente Iliad a porre in essere gli adempimenti fiscali previsti dall'art. 6, comma 8, lettera b) del Decreto legislativo 471/1997 entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare. La fattura irregolare sarà integrata da un documento (autofattura, recante le indicazioni di cui all'art. 21, DPR 633/1972), trasmesso allo SDI con copia da inviare alla Concedente, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
10. E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto di Concessione, senza preventiva approvazione scritta da parte della Concessionaria. In assenza della suddetta approvazione scritta, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Concedente neanche a scopo di garanzia, nè tantomeno posso essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE

1. La Concedente acconsente che la Concessionaria installi gli Impianti Tecnici o provveda affinché gli stessi siano installati da terzi dalla stessa incaricati.
2. La Concedente autorizza la Concessionaria a effettuare, a spese di quest'ultima, gli allacciamenti necessari per il funzionamento degli Impianti Tecnici, e si impegna, in particolare, a sottoscrivere l'eventuale contratto di servitù di passaggio di cui il fornitore di energia competente e/o l'eventuale fornitore di fibra dovesse domandare la stipula per l'allacciamento degli impianti Iliad alla rete. L'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli Impianti Tecnici, nonché i corrispettivi per servizi di telecomunicazioni, saranno a carico di Iliad che, per quanto necessario, dovrà stipulare tutti i necessari contratti di fornitura.
3. Per consentire l'installazione, la manutenzione, l'utilizzo e l'aggiornamento degli Impianti Tecnici, la Concessionaria, il suo personale autorizzato e i terzi da essa incaricati avranno accesso alle Unità ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette (24/7), per tutta la durata del Contratto di Concessione. A tal fine, la Concedente dovrà, per quanto necessario, fornire alla Concessionaria tutti i mezzi incluse le relative chiavi, per la custodia delle quali Iliad provvederà se necessario all'installazione di un key box all'ingresso dell'area concessa o della proprietà della Concedente per accedere agli Impianti Tecnici all'interno dell'immobile, come verrà concordato dalle Parti successivamente.
4. Su richiesta della Concessionaria, la Concedente dovrà fornire tutte le informazioni e tutta la documentazione in suo possesso di cui Iliad necessiti per poter provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie perché Iliad possa installare e utilizzare gli Impianti Tecnici.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DI ILIAD

1. La Concessionaria e/o i suoi incaricati dovranno installare gli Impianti Tecnici nel pieno rispetto degli standard tecnici e di settore. Iliad si impegna a rispettare tutti i limiti di trasmissioni radio definiti dalle leggi vigenti o future.
2. La Concessionaria e/o i suoi incaricati avranno accesso al sistema di cablaggio, ai cavi, alle linee e agli impianti elettrici e ai conduttori di messa a terra già esistenti. Al fine di rendere possibile l'entrata in servizio e l'utilizzo degli Impianti Tecnici installati nonché per collegarli alla rete di telefonia, la Concessionaria e/o i suoi incaricati potranno installare nuovi cavi e utilizzare tutti i mezzi tecnici necessari, ivi inclusi i collegamenti radio.
3. La Concessionaria e/o i suoi incaricati potranno apportare le modifiche e/o gli adattamenti che riterranno necessari ai propri Impianti Tecnici, in conformità ai relativi requisiti tecnici, agli standard di settore, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate alla Concessionaria e degli standard a cui essa è vincolata, in particolare in termini di sicurezza e trasmissioni radio.
4. La Concessionaria dovrà garantire che i propri Impianti Tecnici funzionino sempre in conformità alla vigente normativa, con particolare riferimento agli obblighi di salute e sicurezza. In caso di modifiche alla normativa e nel caso in cui sia impossibile per Iliad conformarsi alle stesse entro i termini di legge, la Concessionaria potrà sospendere le trasmissioni dagli Impianti Tecnici in questione finché gli stessi non siano adeguati alla nuova normativa.

ART. 7 - PRESENZA DI ALTRI OPERATORI

1. Durante il periodo di validità del presente Contratto di Concessione la Concedente, prima di autorizzare un altro operatore a installare propri impianti di telecomunicazioni su altre porzioni dell'immobile o del terreno meglio definito all'Articolo 1 del presente Contratto di Concessione, si impegna a provvedere affinché tale operatore svolga, a proprie spese, studi di compatibilità tecnica e funzionale degli impianti da installare con gli Impianti Tecnici esistenti della Concessionaria, affinché il pieno ed efficiente utilizzo di questi ultimi non sia in alcun modo

pregiudicato, pena riduzione del canone annuale di concessione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della Concessionaria di risolvere immediatamente il Contratto di Concessione dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

1. La Concessionaria dovrà stipulare con una o più primarie compagnie assicurative e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto di Concessione, una o più polizze assicurative contro tutti i rischi connessi con l'esecuzione ad opera di quella Parte dei propri obblighi previsti nel Contratto di Concessione e dovrà fornire alla Concedente i relativi certificati assicurativi a prima richiesta.
2. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1229 del Codice Civile, la Concessionaria sarà esclusivamente responsabile per danni personali e a cose che siano ad essa direttamente imputabili. Al riguardo, la Concessionaria sarà responsabile per i danni direttamente ed esclusivamente causati dai propri Impianti Tecnici. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1229 del Codice Civile, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti e/o non personali e, in particolare, per perdite di profitto o lucro cessante, perdite d'esercizio, danni all'immagine o alla reputazione o perdite di clientela, perdite commerciali o economiche e qualunque altro danno patrimoniale.
3. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1229 del Codice Civile, la responsabilità massima complessiva di ciascuna Parte per tutta la durata del Contratto di Concessione non potrà superare l'importo annuo del canone definito all'Articolo 4, salvo in caso di danni personali.

ART. 9 - RESTITUZIONE E RECUPERO IMPIANTI TECNICI

1. Alla cessazione della convenzione di concessione per qualsivoglia ragione, la Concessionaria dovrà recuperare tutti gli Impianti Tecnici che ha installato nell'area data in concessione, e dovrà restituire gli spazi concessi in concessione nello stato originale entro sei mesi dalla cessazione della convenzione di concessione.

ART. 10 - CESSIONE DELL'IMMOBILE

1. Nel caso in cui la Concedente intendesse cedere in tutto o in parte l'Immobile oggetto del presente Contratto di Concessione, la Concedente dovrà informare la Concessionaria con congruo preavviso prima della firma dell'atto di compravendita.
2. Il Contratto di Concessione sarà efficace nei confronti di eventuali acquirenti dell'Immobile ai sensi dell'Articolo 1599 del Codice Civile.
3. La Concedente si impegna a comunicare a tali eventuali acquirenti l'esistenza del Contratto di Concessione e i relativi termini e condizioni nella documentazione relativa alla cessione dell'Immobile, rimanendo inteso che l'acquirente dell'Immobile subentrerà nel Contratto di Concessione ai medesimi termini e condizioni.
4. La Concedente ove intenda alienare l'Immobile oggetto del Contratto di Concessione si obbliga a comunicarlo alla Concessionaria con atto formale da inviare via Pec.
5. La comunicazione dovrà contenere:
 - a. il corrispettivo;
 - b. le altre condizioni concernenti la compravendita;
 - c. l'invito ad esercitare la prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo Pec, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate;
 - d. l'avviso che, nel caso di esercizio della prelazione, il versamento del prezzo di acquisto, dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della medesima comunicazione.

ART. 11 - RISOLUZIONE

1. La Concessione potrà essere risolta su iniziativa della Concedente:
 - in caso di mancato pagamento dei canoni di concessione alle scadenze pattuite, previa notifica a Iliad di formale sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasto senza seguito per almeno tre (3) mesi;
 - nel caso in cui fosse necessario effettuare degli interventi strutturali che comportino la demolizione totale o parziale dell'Immobile e non si riesca a raggiungere un accordo tra le Parti per trovare altre porzioni di immobile o di terreno che possano ospitare gli Impianti Tecnici, alle stesse condizioni di quelle definite nel Contratto di Concessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, fermo restando il rispetto del periodo di preavviso di diciotto (18) mesi.
2. La Concessione potrà essere risolta su iniziativa della Concessionaria, nei seguenti casi:
 - a. revoca o annullamento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività della Concessionaria e/o per l'installazione e l'esercizio degli Impianti Tecnici. In tal caso la Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente l'avvenuto evento. Il Contratto di Concessione sarà risolto automaticamente con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione;
 - b. la Concessionaria fosse tenuta a rimuovere gli Impianti Tecnici a seguito di un provvedimento emesso da un'Autorità giudiziaria;
 - c. annullamento, con sentenza definitiva emessa da un'Autorità giudiziaria, delle autorizzazioni ai sensi delle quali la Concessionaria ha il diritto di utilizzare le frequenze necessarie per costituire e gestire una rete di trasmissione radiomobile ad uso pubblico;
 - d. le trasmissioni radio della Concessionaria fossero pregiudicate da interferenze;
 - e. una modifica dell'architettura della rete gestita dalla Concessionaria o uno sviluppo tecnologico che porti a una modifica della stessa rete;
 - f. nei casi indicati agli Articoli 3.2 e 7.1.
 - g. in caso di violazione di uno degli obblighi previsti all'articolo 5 decorsi due (2) mesi dalla data di presentazione per la consegna di una diffida formale notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasta senza effetto.
3. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3, nei casi indicati sopra alle lettere a), b), c), f) e g), la risoluzione potrà avere efficacia senza alcun termine di preavviso; nei casi d) ed e), la Concessionaria dovrà rispettare il termine di preavviso di tre (3) mesi. Resta valido quanto previsto all'Articolo 2.3 secondo cui la Concessionaria avrà in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di Concessione ai sensi dell'art. 27, comma 7, della Legge 392/1978, con un preavviso di 6 (sei) mesi, da notificarsi alla Concedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12- RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti dovrà garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni di qualunque tipo di cui la stessa venga a conoscenza nell'ambito del Contratto di concessione, e che l'altra Parte indichi come "riservati" con apposita descrizione, o di documenti o informazioni la cui divulgazione causerebbe pregiudizio a tale Parte, in particolare di natura finanziaria, strategica o di immagine. Al riguardo, ciascuna delle Parti dovrà utilizzare le informazioni riservate unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto di Concessione.

2. la Concessionaria avrà il diritto di comunicare le informazioni riservate all'interno del proprio gruppo societario, restando inteso che Iliad dovrà garantire che gli obblighi previsti nel presente articolo siano rispettati anche da parte della società del proprio gruppo che potrebbero ricevere le informazioni riservate. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà valido per un periodo di trentasei (36) mesi successivamente alla cessazione del Contratto di Concessione, a prescindere dalla ragione della cessazione della stessa. La Concedente dovrà astenersi dall'utilizzare la denominazione e i marchi di Iliad, anche menzionandoli quale credenziale aziendale, senza il previo consenso espresso della Concessionaria. Ciascuna delle Parti garantisce che i propri dipendenti ed eventuali sub-appaltatori, nel caso in cui sia consentito il sub-appalto, rispetteranno il presente obbligo di riservatezza.

ART. 12 bis - LEGALITÀ E TRASPARENZA

1. Ciascuna Parte dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "**Decreto**") e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare: (i) le violazioni della richiamata normativa e delle normative e delle best practice rilevanti in materia di prevenzione della corruzione a cui le Parti risultano essere soggette; (ii) la commissione di uno dei reati previsti dal medesimo Decreto.
2. Ciascuna Parte dichiara e garantisce:
 - a. di astenersi dall'offrire, promettere o pagare (direttamente o indirettamente) o autorizzare l'offerta o il pagamento di denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intraprendere azioni volte a esercitare un'influenza illecita su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o comunque soggetti in senso lato riconducibili alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;
 - b. di non avere (direttamente o indirettamente) mai offerto, pagato, o autorizzato l'offerta o il pagamento di denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intrapreso azioni volte a esercitare un'influenza illecita su funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio o comunque soggetti in senso lato riconducibili alla Pubblica Amministrazione.
3. Ciascuna Parte dichiara altresì: (i) di non aver riportato alcuna condanna, anche non passata in giudicato, ai sensi del Decreto e di non aver subito l'applicazione di alcuna misura cautelare; (ii) che nessun procedimento è pendente a proprio carico ai sensi del Decreto né a carico dei propri amministratori, dirigenti, responsabili, preposti e/o collaboratori in genere in relazione a qualsiasi violazione che possa comportare una responsabilità ai sensi di tale normativa. Ciascuna Parte si impegna, in caso di apertura di procedimento ai sensi del Decreto, a darne immediata comunicazione per iscritto all'altra Parte la quale si riserva sin da ora la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 c.c..
4. Ciascuna Parte garantisce sin d'ora la veridicità delle informazioni comunicate all'altra Parte.
5. La violazione delle citate disposizioni viene ritenuta inadempimento contrattuale e ciascuna Parte, nei casi valutati di maggior gravità, si riserva sin da ora di risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. con, altresì, possibilità di richiedere il ristoro di ogni eventuale danno patito e patendo di natura patrimoniale e non come conseguenza di tale condotta.

ART. 13 - CAMBIO DI CONTROLLO

1. Nel caso in cui un soggetto terzo assuma direttamente o indirettamente il controllo di una Parte, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile, tale Parte rimarrà vincolata al rispetto di tutti i suoi diritti ed obblighi previsti nel presente Contratto di Concessione.
2. Inoltre, in caso di fusione, scissione o conferimento parziale delle attività di una Parte, i diritti e gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto di Concessione saranno trasferiti interamente

alla società incorporante, alla nuova società o a qualunque altro soggetto che sia il successore dei diritti di quella Parte.

3. La Concedente coinvolta in una fusione, scissione o altro conferimento parziale dovrà informarne la Concessionaria entro quindici (15) giorni dal perfezionamento di tale operazione.

ART. 14 - SUBCONCESSIONE - CESSIONE

1. La Concessionaria è autorizzata a concedere in sub-concessione una o più parti dell'Immobile previo incremento del Canone del 20% per ogni gestore ospitato. A tal fine, la Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente l'avvenuta concessione in sub-concessione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
2. La Concedente autorizza sin da ora la Concessionaria a cedere il presente Contratto di Concessione. A tal fine, la Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente l'avvenuta cessione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 15 - REGISTRAZIONE - DOMICILI CONTRATTUALI - FORO COMPETENTE

1. Le spese di registrazione della presente Concessione saranno sostenute dalla Concessionaria. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Concessionaria.
2. La Concessione è regolata dal diritto italiano. Qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Rovigo. Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto di Concessione che non fossero definite in via amichevole entro il termine di un mese dovranno essere rimesse alla competenza esclusiva del foro competente indicato sopra. La Concessione è soggetta alle disposizioni del Codice Civile.
3. A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Concedente: in 45030 Occhiobello (RO), Piazza Matteotti 15 – pecmail: occhiobello@postemailcertificata.it - Codice SDI **QV6KTT**

La Concessionaria: in Milano, Viale Francesco Restelli 1A, 20124 – pecmail: rental.iliaditalia@legalmail.it - Codice SDI: **X46AXNR**

Ciascuna Parte dovrà informare l'altra Parte di qualunque modifica del proprio domicilio.

ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano, ciascuna per le attività di propria competenza, al rispetto della normativa vigente *ratione temporis* in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., nonché le norme del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso in cui una previsione della Concessione fosse dichiarata nulla o inefficace da una competente autorità arbitrale, giudiziaria o amministrativa, tale previsione dovrà considerarsi esclusa dalla Concessione. Le altre previsioni rimarranno invece pienamente efficaci.
2. Qualunque avviso, richiesta, certificazione e comunicazione notificata o effettuata ai sensi della Concessione dovrà essere in forma scritta e dovrà essere consegnata a mani o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC presso il domicilio eletto ai sensi dell'Articolo 15 dalla Parte in questione.
3. La Concedente dichiara e garantisce:
 - che le informazioni indicate nella presente Concessione sono corrette;

- che non è soggetta a procedure di ristrutturazione o liquidazione o scioglimento a seguito di un provvedimento di un'autorità giudiziaria o a procedure di esproprio;
 - che non è sottoposta ad alcuna procedura fallimentare o concorsuale;
 - che ha piena capacità per stipulare la Concessione e che ha ottenuto tutte le autorizzazioni e deliberazioni a tal fine necessarie;
 - che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'Immobile da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, ivi comprese quelle conseguenti o connesse alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, comunque aventi causa od occasione dalla fruizione dell'Immobile, obbligandosi altresì a tenere indenne la Concessionaria da tutti i danni (anche nei confronti di terzi), costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese legali, conseguenti alla mancata piena disponibilità o al mancato completo godimento dell'Immobile ovvero alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi, anche amministrativi, di smantellamento e di delocalizzazione degli Impianti Tecnici e i danni derivanti dalla mancata copertura radiomobile dell'area.
4. La Concedente si impegna a informare alla Concessionaria (o qualunque altra persona o soggetto che agisca interamente o parzialmente in sua vece) dell'esistenza di qualunque privilegio speciale, ipoteca, servitù o diritto reale relativo all'Immobile e di cui sia a conoscenza.

La Concedente: **Geom. Camilla Michelotto** - Responsabile dell'Area 5 Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Occhiobello;

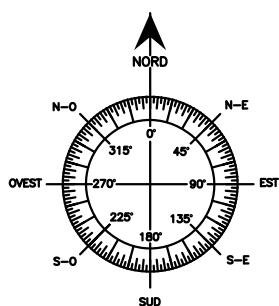
La Concessionaria: **Dott Ludovico Parisi** – procuratore di ILIAD S.p.A.

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Estratto di mappa catastale
Allegato B	Planimetria

Comune di OCCHIOBELLO (RO)
ESTRATTO CATASTALE
Catasto Terreni – Foglio n° 27 – Mappale n° 326 – 208
Scala 1:2.000



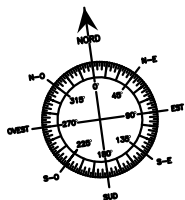
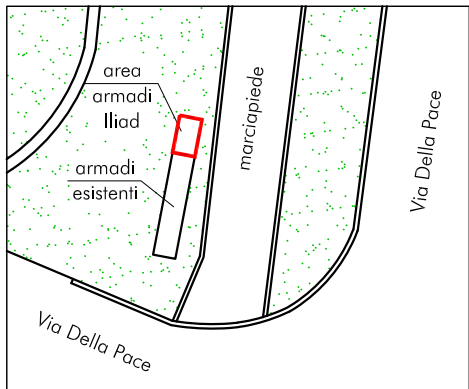
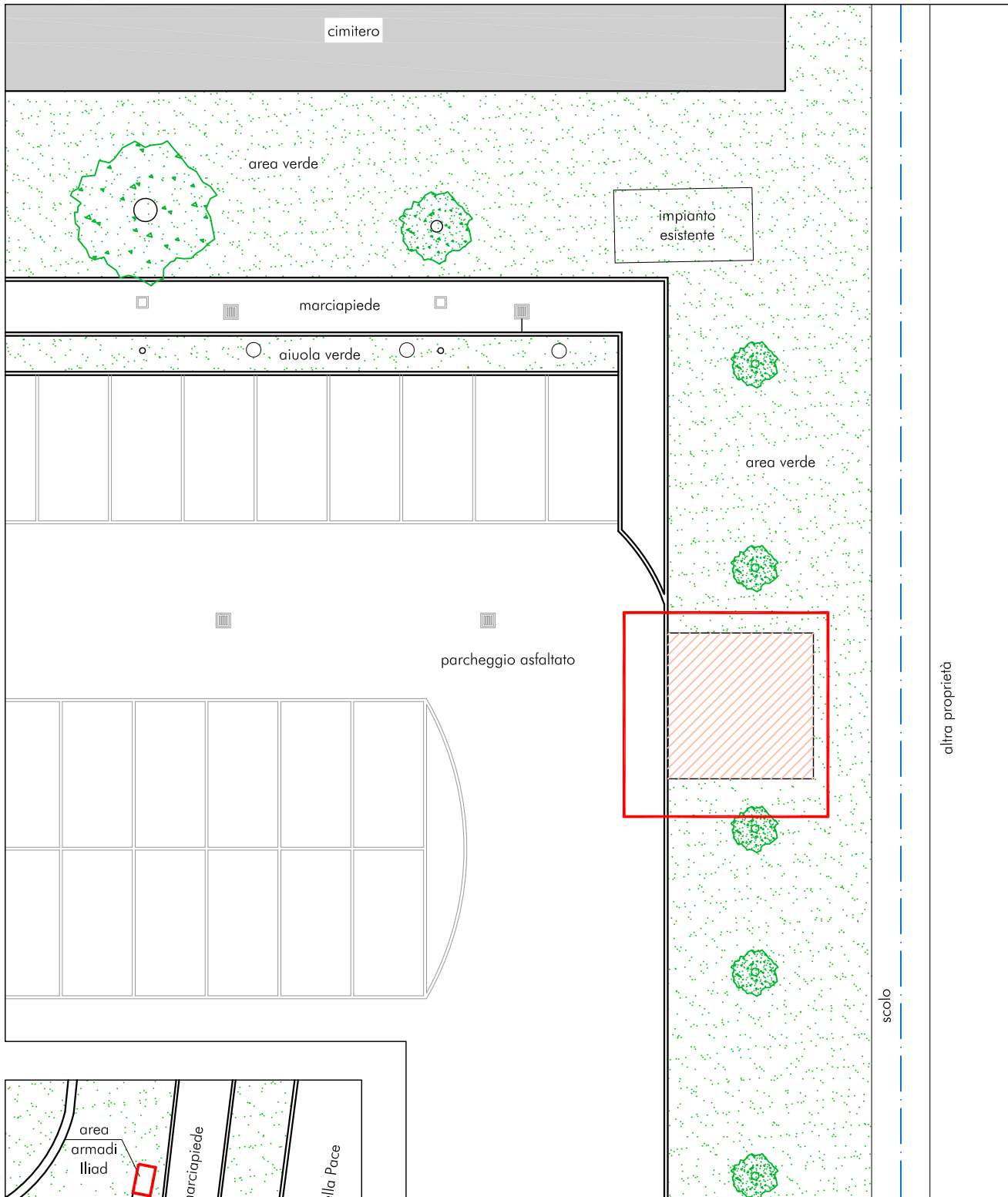
Individuazione Area Concessa

Codice e Nome Sito:

RO45030_017 SANTA MARIA MADDALENA CENTRO

ALLEGATO A

Comune di OCCHIOBELLO (RO)
Planimetria generale – Scala 1:200



- Area concessa circa mq 50
- Area recintata circa mq 25

Codice e Nome Sito:

RO45030_017 SANTA MARIA MADDALENA CENTRO

ALLEGATO B